



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 127 - 22 LUGLIO 2026

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/217 del 01.07.2026

A.U. n. 260. GIULIANOVA FTV PRIMA S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 3.247,20 kWp nel comune di Giulianova (TE) e relative opere connesse. Cod. rintracciabilità 431982230. Aggiornamento per non necessità di esecuzione di attività espropriative.

Determinazione n. DPC025/218 del 01.07.2026

A.R.E. n. 070. MONTENERO S.r.l. Autorizzazione unica linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.M. 20/10/2022. Elettrodotto MT 20 kV di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2" tratto nel Comune di San Salvo (CH). Cod. rintracciabilità 348028277. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

Determinazione n. DPC025/199 del 11.06.2026

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Pianura Vomano" nel Comune di Morro D'Oro (TE) Determinazione n.DPC025/223 del 13/06/2024 Ditta richiedente: GENTILE INERTI S.r.l. Conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/219 del 02.07.2026

L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave "Rocco e Domenico Di Marzio" e "Guido Di Giovanni" in Località "Crepacci" del Comune di Rosciano (PE). Ditta richiedente: CERICOLA S.r.l. Autorizzazione al risanamento ambientale in 4 Lotti

Determinazione n. DPC025/222 del 07.07.2026

L.R. n.54/1983 s.m.i. – Cava di argilla in Località "Brecciarola" nel Comune di Chieti Ditta richiedente: Laterizi Valpescara S.r.l. Autorizzazione alla proroga in variante dell'attività di coltivazione

Determinazione n. DPC025/226 del 07.07.2026

A.U. n. 257. LANDS S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico 5,599 MWp nel comune di Casoli e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395). Aggiornamento individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

Determinazione n. DPC025/227 del 07.07.2026

A.U. n. 264. MAIELLA SOLARE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza pari a 5.626,66 kWp nel comune di Nocciano e opere di connessione ricadenti anche nel comune di Rosciano. Cod. rintracciabilità 337096789.

Determinazione n. DPC025/230 del 13.07.2026

A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano. Codice rintracciabilità 354354746. Aggiornamento individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

Determinazione n. DPC025/231 del 13.07.2026

A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 4.605,12 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino. Codice rintracciabilità 343742047. Aggiornamento individuazione soggetto competente a fini espropriativi.



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 190/2024 n. 260 AGGIORNAMENTO

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 260. GIULIANOVA FTV PRIMA S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 3.247,20 kWp nel comune di Giulianova (TE) e relative opere connesse. Cod. rintracciabilità 431982230. Aggiornamento per non necessità di esecuzione di attività espropriative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024 n. 260, rilasciata in favore di Giulianova FTV Prima S.r.l. con determinazione dirigenziale DPC025/130 del 22/04/2026 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 3.247,20 kWp nel comune di Giulianova (TE) e relative opere connesse;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito del procedimento unico, come attestato nel provvedimento, sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere connesse sopra richiamate;
- con la richiamata determinazione DPC025/130 del 22/04/2026 si è acclarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'intervento e si è disposta la delega al Comune di Giulianova a svolgere le funzioni espropriative ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera a-ter) della L.R. 7/2010;

VISTA la nota della Società titolare del 26/6/2026, agli atti con prot. n. 0263358/26, con cui codesta viene richiesta "archiviazione della procedura espropriativa", a motivo del fatto che è stato stipulato un atto, registrato al n. 2000 e trascritto a Teramo il 29/5/2026, per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto a favore del gestore di rete E-Distribuzione S.p.A., attestando quindi il raggiungimento di un'intesa per l'area individuata al catasto del Comune di Giulianova, foglio 25, particella 350, per la quale era stato avviato il procedimento per apporre vincolo preordinato all'esproprio con il provvedimento di autorizzazione unica n. 260;



PRESO ATTO, a seguito di pertinente valutazione istruttoria da parte dell'Ufficio Energia e Sostenibilità, che per l'area di cui si tratta non sono più necessarie le procedure ex D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO:

- che il provvedimento di A.U. n. 260, all'art. 2, punto 6, dispone: *“6. Le funzioni espropriative previste dal D.P.R. 327/2001, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., sono delegate al Comune di Giulianova, che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.”*;
- che la caducazione della necessità di effettuare procedure espropriative rende la disposizione non necessaria e ultronea;
- che pertanto il provvedimento di autorizzazione unica n. 260 deve essere aggiornato con elisione della predetta disposizione;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024 n. 260, assunto con la determinazione DPC025/130 del 22/04/2026, è aggiornato tramite elisione della disposizione dell'art. 2, punto 6, qui di seguito riportata integralmente:
“6. Le funzioni espropriative previste dal D.P.R. 327/2001, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., sono delegate al Comune di Giulianova, che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.”
2. Restano ferme tutte le altre previsioni della richiamata autorizzazione unica n. 260.
3. La presente determinazione viene notificata al titolare Giulianova FTV Prima S.r.l nonché al Comune di Giulianova, al quale viene trasmessa anche la documentazione inviata dal titolare in data 26/6/2026.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 070 AGGIORNAMENTO

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 070. MONTENERO S.r.l. Autorizzazione unica linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.M. 20/10/2022. Elettrodotto MT 20 kV di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2" tratto nel Comune di San Salvo (CH). Cod. rintracciabilità 348028277. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'autorizzazione regionale elettrodotti (A.R.E.) n. 70 rilasciata ai sensi del D.M. 20/10/2022 con determinazione dirigenziale DPC025/292 del 09/07/2025 in favore di Montenero S.r.l., con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO della richiesta presentata dal titolare il 30/06/2026, acquisita agli atti con prot. n. 0267599/26, per ottenere una proroga di 180 giorni del termine di inizio lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio ai sensi dell'art. 4 del provvedimento autorizzativo;

PRESO ATTO delle motivazioni a supporto della richiesta in particolare, inerenti:

- alla necessità di finalizzare voltura della concessione da Consorzio Bonifiche SUD a E-Distribuzione S.p.A.;
- alla necessità di completare la raccolta delle servitù di linea e occupazione del suolo da privati;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è accoglibile, in quanto è stata presentata nei termini previsti dall'art.4 del provvedimento di autorizzazione, e valutate positivamente le motivazioni rappresentate;

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 070 rilasciata con determinazione DPC025/292 del 9/7/2025 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori e



valutata come congrua la proroga di sei mesi in luogo dei richiesti 180 giorni, allo scopo di definire più agevolmente il nuovo termine per l'avvio dei lavori alla data del 9 gennaio 2027;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 070 rilasciata con determinazione n. DPC025/292 del 9/7/2025 è prorogato di sei mesi ed è pertanto fissato nel 9/1/2027.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 070 rilasciata con determinazione n. DPC025/292 del 09/07/2025.

Il presente provvedimento è notificato al titolare, al Sindaco del Comune di San Salvo, all'ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “Pianura Vomano” nel Comune di Morro D’Oro (TE)
Determinazione n.DPC025/223 del 13/06/2024
Ditta richiedente: GENTILE INERTI S.r.l.
Conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione Regionale n.DPC025/223 del 13/06/2024 è stata autorizzata alla Ditta GENTILE INERTI S.r.l., [in seguito: Ditta] con sede legale in Contrada Trapannara n.9 nel Comune Morro D’Oro (TE) – P.IVA 01601890674, la coltivazione di una cava di ghiaia in Località “Pianura Vomano” del Comune di Morro D’Oro (TE), catastalmente identificata al Foglio 30, Particelle nn.19/p e 24/p, per una durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento;
- con nota acquisita al prot. n.0493108/25 del 15/12/2025, il Tecnico incaricato dalla Ditta ha trasmesso istanza di chiusura della cava in oggetto, allegando le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritte dal Direttore dei lavori, attestanti:
 - la conformità delle opere di coltivazione e del ripristino ambientale al progetto approvato e alle norme vigenti in materia ambientale, di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - che i terreni utilizzati per il risanamento ambientale – unitamente a quelli autoctoni di scopertura – provengono esclusivamente dalla cava di “terra” di proprietà della Ditta, sita in Località Trapannara nel Comune di Morro D’Oro;
 - la veridicità della documentazione fotografica trasmessa allo stato dei luoghi e la prossima restituzione del sito alle normali pratiche agricole, come testimoniato dalla rimozione delle pertinenze di cantiere e dalla presenza sul sito dei cumuli di compost in attesa di spandimento;

- con ulteriore nota acquisita al prot. n.0021668/26 del 26/01/2026 la Ditta ha trasmesso la *“Relazione asseverata sulla natura dei materiali utilizzati per il ripristino”* all’interno della quale viene dichiarato che *“i terreni utilizzati per il risanamento ambientale – unitamente a quelli autoctoni di scopertura opportunamente conservati – provengono esclusivamente dalla propria cava di “terra” in Località Trapannara del Comune di Morro D’Oro (TE). Le bolle di trasporto sono disponibili presso gli uffici della Ditta”*;

ESAMINATA, per quanto attiene alle verifiche ambientali, la documentazione allegata e, in particolare:

- dichiarazioni sostitutive rese dal Tecnico incaricato e controfirmate direttore dei lavori ai sensi del DPR 445/2000, acquisite in data 18/05/2026 al prot. n. 205810/26 in merito:
 - alla natura dei materiali utilizzati per il ripristino, la loro provenienza la contabilità e conformità con le opere di ripristino ambientale previste dal progetto approvato allegato all’autorizzazione vigente;
 - alla regolare esecuzione del ripristino ambientale in conformità con il progetto approvato e le vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - all’impiego, ai fini del ripristino ambientale, dei terreni autoctoni di scopertura e di quelli provenienti dalla cava di “terra” di proprietà della stessa Ditta, sita in Località Trapannara nel Comune di Morro D’Oro;
 - alla veridicità della documentazione fotografica trasmessa allo stato dei luoghi e alla prossima restituzione del sito alle normali pratiche agricole, come testimoniato dalla rimozione delle pertinenze di cantiere e dalla presenza sul sito dei cumuli di compost in attesa di spandimento;
- report fotografico dell’area ripristinata con relativa planimetria riportante i punti di ripresa;
- copie a campione delle bolle di trasporto del materiale approvvigionato dalla cava di terra sita in Località Trapannara, impiegato ai fini del ripristino ambientale della cava in oggetto;

VERIFICATA, pertanto, la sussistenza della documentazione necessaria a comprovare la regolarità del ripristino ambientale parziale;

TENUTO CONTO dell’esito positivo del sopralluogo ispettivo, effettuato in data 15/05/2026 presso l’area di cava dal personale dell’Ufficio Risorse Estrattive, unitamente al legale rappresentante della Ditta e direttore dei lavori, nonché del relativo verbale registrato al prot. regionale n. 5827/26, dal quale emerge che:

- lo stato di coltivazione e ripristino ambientale della cava risulta conforme agli allegati planimetrici depositati;
- l’area oggetto della richiesta di svincolo è stata adeguatamente picchettata nei termini e si presenta con riporto finale di terreno vegetale, come da progetto;

- la Ditta risulta regolarmente in possesso della documentazione relativa ai materiali utilizzati per il ripristino, costituita dalle bolle di trasporto del materiale proveniente dalla cava di terra sita in Località “Trapannara” nel Comune di Morro D’Oro, di proprietà della stessa Ditta;
- della dichiarazione di accettazione della restituzione delle aree oggetto della cava così come ripristinate da parte del proprietario del terreno, allegata alla relazione acquisita in data 18/05/2026 al prot. n. 205810/26;

RICHIAMATO il deposito cauzionale costituito mediante Polizza fideiussoria n. 10003811004074 dell’importo di Euro 111.000,00, emessa dalla Bene Assicurazioni S.p.A. a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell’area di cava;

VISTA la L.R. 54/1983 e s.m.i., con particolare riferimento:

- all’Art. 10, comma 1, lett. c), in quanto l’autorizzazione è rilasciata dall’Amministrazione Regionale;
- all’Art. 29 “Risanamento Ambientale”;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, risultano concluse le attività di coltivazione della cava e i lavori di risanamento ambientale parziale e che sussistono le condizioni per lo svincolo della polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. **di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione e ripristino della cava sita in Località “Piane Vomano” del Comune di Morro D’Oro (TE), catastalmente identificata al Foglio 30, Particelle nn. nn.19/p e 24/p, autorizzata con Determinazione dirigenziale n.DPC025/223 del 13/06/2024 alla Ditta GENTILE INERTI S.r.l. con sede legale in Contrada Trapannara 9 nel Comune Morro D’Oro – P.IVA 01601890674, avendo verificato la regolarità della documentazione relativa al ripristino ambientale;
2. **di liberare**, conseguentemente, la Ditta dagli obblighi imposti a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale tramite Polizza fideiussoria n. 10003811004074 emessa dalla Bene Assicurazioni S.p.A. e di cui Regione Abruzzo risulta Ente beneficiario, ai sensi della L.R. 54/1983 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento, nei modi di legge a:
 - Ditta istante GENTILE INERTI S.r.l.;
 - Comune di Morro D’Oro (TE);
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - ARPA Abruzzo;

4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
5. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni” in Località “Crepacci” del Comune di Rosciano (PE).

Ditta richiedente: CERICOLA S.r.l.

Autorizzazione al risanamento ambientale in 4 Lotti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 concernente le “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riferimento al Titolo II “*Coltivazione di cave e torbiere*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla “*sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026, con la quale è stata autorizzata la Ditta CERICOLA S.r.l. – P.IVA 02203680695 e sede legale in Lanciano (PE) in C.so Bandiera n.97 [in seguito: Ditta] alla realizzazione del “*Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)*”, individuate catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, utilizzando un quantitativo di materiali provenienti dall’esterno stimato in 420.000 metri cubi, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, oltre a quanto stabilito nel Giudizio CCR-VIA n. 4386 del 31/10/2024;

VISTA la nota trasmessa in data 17/03/2026 e registrata in pari data agli atti regionali al prot. n. 0109278/26, con la quale la Ditta ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio la richiesta di “*Lottizzazione Opere di Risanamento Ambientale, Frazionamento Polizza Fidejussoria per possesso di Certificazioni Ambientali*”, con cui ha richiesto una variante al progetto di ripristino ambientale in n.4 lotti corrispondenti agli intervalli degli interstrati di irrigidimento nel contrafforte, con un riempimento a stadi di avanzamento successivi al fine di assicurare la stabilità del versante ed il riempimento uniforme degli strati sovrapposti del materiale, con una suddivisione temporale e volumetrica del ripristino e quindi uno svincolo progressivo delle aree per livelli e a seguito di collaudo positivo ad ogni singolo interstrato, con la richiesta del conseguente frazionamento della polizza fideiussoria;

TENUTO CONTO della Relazione istruttoria redatta a cura dell’Ufficio Risorse Estrattive in data 21/04/2026, registrata al progr. Reg. n. 4972/26, dalla quale risulta che non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento della proposta di frazionamento;

DATO ATTO che, per quanto riportato nella successiva nota del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, prot. n.0170287/26 del 27/04/2026, trasmessa anche a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi decisoria:

- le variazioni proposte al cronoprogramma e alla suddivisione dei lotti funzionali, non configurano una modifica sostanziale dell’intervento originario, in quanto:
 - non modificano le valutazioni ambientali ottenute;
 - forniscono esclusivamente una suddivisione temporale e volumetrica dell’attività, consentendo inoltre dei passaggi intermedi finalizzati da una parte agli svincoli progressivi della polizza e dall’altra alla contestuale verifica sulla correttezza delle lavorazioni in conformità al progetto approvato;
 - rispettano pienamente il limite temporale di 7 anni fissato dalla Determina Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026 a conclusione di tutti le lavorazioni previste dal progetto depositato;
- tali aggiornamenti non inficiano né la validità degli assensi, dei pareri e delle autorizzazioni già acquisiti agli atti, né richiedono il rinnovo delle procedure di valutazione ambientale;
- la volumetria complessiva rivalutata e pari a 447.672 differisce solo dell'1,7% rispetto al calcolo analitico svolto in sede progettuale;

PRESO ATTO che in data 28/05/2026, la Ditta Cericola S.r.l. ha dato riscontro alla suddetta ultima nota regionale del 27/04/2026, trasmettendo una relazione tecnica finalizzata a rappresentare, ai fini della riduzione degli oneri fideiussori, il livello di adesione della Ditta medesima ai principi e ai criteri approvati con DGR n.502/2016 riportando l’importo delle polizza fideiussoria corrispondente al primo e più consistente Lotto di avanzamento dei lavori di rimodellamento morfologico della cava;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- l’obbligo di ripristino per lotti funzionali e la nuova articolazione del progetto consentono al Servizio regionale competente una più efficace gestione dell’attività amministrativa, nonché

un più adeguato presidio nella prevenzione di eventuali rischi ambientali;

- l'importo di cui alla Polizza proposta di € 284.460,75, risulta congruo a coprire i costi di ripristino del primo Lotto in progetto (*Lotto n. 1*), garantendone di conseguenza la copertura finanziaria necessaria, a condizione che il formale passaggio ai lotti successivi sia subordinato al collaudo positivo del ripristino di ogni lotto concluso;

RITENUTO, pertanto, accoglibile l'istanza della Ditta del 17/03/2026, subordinando l'efficacia del provvedimento a una clausola di sbarramento procedurale che vincoli l'avanzamento dei lavori al collaudo positivo di ogni singolo lotto terminato;

RICHIAMATA, conseguentemente, la necessità che:

- la Ditta trasmetta al competente Servizio Regionale DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio e all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, copia della Polizza fideiussoria di Euro 284.460,00 in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario e che la stessa dovrà essere:
 - prestata da un Operatore autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni e, pertanto, legittimato al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione per l'adempimento degli oneri di ripristino ambientale;
 - prorogata e mantenuta in vigore fino a dichiarazione di svincolo del Beneficiario a seguito di accertamento finale del regolare ripristino dell'area di progetto.
- la Società assicuratrice non potrà godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e dovrà impegnarsi a versare, a prima richiesta del Beneficiario, l'importo garantito, qualora il titolare della cava non abbia dato corso agli interventi di ripristino ambientale entro il termine perentorio assegnato dal Beneficiario medesimo a seguito di formale diffida ad adempiere.
- La durata della Polizza relativa al primo Lotto non potrà essere di durata inferiore a quella dei Lavori previsti (3 anni), compreso, altresì, il tempo necessario alla stesura e trasmissione delle Perizie asseverate previste dal collaudo.
- Al termine dei lavori del primo Lotto, lo svincolo della relativa Polizza, subordinato all'esito favorevole del collaudo finale, potrà essere disposto solo a condizione che la Ditta abbia preventivamente costituito la garanzia fideiussoria a copertura delle obbligazioni connesse al secondo Lotto, mediante presentazione di una nuova polizza ovvero mediante adeguamento, rivalutazione e proroga della polizza già in essere, purché la stessa garantisca integralmente l'importo e la durata delle obbligazioni relative al secondo Lotto.
- Analoga procedura dovrà essere osservata al termine del secondo e del terzo Lotto, ai fini della costituzione della garanzia fideiussoria relativa al Lotto successivo.
- l'importo della garanzia fideiussoria sia soggetto a revisione, ogni cinque anni, da parte del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive;

RICHIAMATI gli obblighi e prescrizioni riportati nella Determina Dirigenziale di autorizzazione n.

DPC025/51 del 06/02/2026 e, in particolare, i seguenti pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (prot. 0008901-P del 29/08/2025, acquisita agli atti regionali in data 04/09/2025 al prot.n. 35470/25): Parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, con prescrizioni;
- Comune di Rosciano (Nota Prot. regionale n.0500132/25 del 18/12/2025): Nulla osta idrogeologico n.12 del 01/12/2025;
- Comune di Rosciano (Nota Prot. n. 17544 del 11/12/2025 e acquisito in pari data al Prot. regionale n.0490943/25): Parere favorevole;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta CERICOLA S.r.l. all'esecuzione del *“Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)”*, individuate catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede di Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Note e Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prot. n. 0109278/26 del 17/03/2026 e n. 222537/26 del 28/05/2026, subordinatamente al rigoroso rispetto di condizioni e prescrizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di recupero ambientale dell'area;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

ACCERTATA la propria competenza alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della L.R. n. 77/1999 s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di confermare** la validità della Determinazione Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026 con cui la Ditta CERICOLA S.r.l. – P. IVA 02203680695 [in seguito: Ditta], con sede legale in Lanciano (CH) in C.so Bandiera 97, è stata autorizzata alla realizzazione del *“Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)”*, individuato catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, per quanto non altrimenti appresso riportato;
2. **di approvare** la suddivisione del progetto di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026, in n. 4 (quattro) Lotti funzionali e consecutivi, inerenti le

operazioni di rimodellamento e ripristino, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni sotto riportate:

Art. 1

- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 1 è di 182.549 mc per una durata dei lavori di anni 3;
- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 2 è di 126.414 mc per una durata dei lavori di anni 2;
- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 3 è di 83.192 mc per una durata dei lavori di anni 1;
- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 4 è di 55.516 mc per una durata dei lavori di anni 1;
- Gli interventi di coltivazione relativi al Lotto 1 dovranno essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di notifica del presente provvedimento; decorso inutilmente tale termine, la Ditta è tenuta a presentare formale istanza di proroga ai sensi e per effetti di cui al comma 2, art. 20 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni dalla medesima data di notifica del presente provvedimento di autorizzazione;
- Il passaggio al Lotto successivo è consentito solo a seguito di conclusione positiva delle operazioni di collaudo del Lotto precedente;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune e all'Autorità competente per la vigilanza e controllo sulle cave (ARPA Abruzzo), la seguente documentazione:

- con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia in originale - o documento informatico contenente le firme elettroniche (FEQ) - del deposito cauzionale reso sotto forma di Polizza fideiussoria, in favore di Regione Abruzzo, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale di € 284.460,00 (Euro duecentottantaquattromilaquattrocentosessanta/00), nel rigoroso rispetto delle clausole e condizioni espresse in premessa;
- con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia della "Comunicazione di messa in esercizio" prevista dall'Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara relativa alle “indagini archeologiche” di cui alla Nota Prot. 0012003-P del 24/11/2025;

- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione, firmato da tutti i soggetti responsabili, allegando la Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo, da aggiornare annualmente;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Responsabile per la sicurezza, dal Direttore di cava e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Perizia tecnica asseverata, redatta da professionista abilitato, attestante che l'intera area interessata dall'attività di rimodellamento morfologico è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di coltivazione, con specifico riguardo al Lotto n. 1 e a tutte le prescrizioni impartite. Tale Perizia dovrà certificare, sotto la responsabilità del Tecnico asseverante, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
 - ai vertici dell'area di ripristino sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;
 - l'intero perimetro dell'area oggetto di risanamento risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
 - tutte le vie di accesso al sito di progetto sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
 - è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito di cava, il soggetto esercente, il direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza.

A seguito della trasmissione della suddetta Perizia, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio si riserva la facoltà di programmare un sopralluogo ispettivo, al quale il Comune e l'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave sono invitati a partecipare;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;

- tenere in sito un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento che sia coerente con quanto riportato nella documentazione prevista dalla normativa vigente (DDT, DAU, ecc.) da custodire presso la sede legale della Ditta almeno fino all’emanazione del provvedimento di svincolo conclusivo dell’ultimo lotto (n. 4);
- dovrà fornire, nel rispetto dell’Art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;

Per quanto riguarda gli interventi di ripristino la Ditta dovrà, tra l’altro, rispettare le seguenti prescrizioni, rammentando che le accortezze tecniche del progetto concorrono ad assicurare la stabilità del versante e a prevenirne futuri fenomeni di dissesto, tenuto conto delle relazioni geologiche del Professionista incaricato:

- Il fondo e l’attuale scarpata su cui sarà realizzato il “contrafforte”, dovranno essere opportunamente scarificati dell’intero strato superficiale alterato prima di ogni operazione di ritombamento con “materiale” proveniente dall’esterno;
- Gli strati di “materiale” dovranno essere composti da:
 - “Terre e rocce da scavo” gestite secondo quanto disposto dal D.P.R. n.120/2017;
 - terreno inteso come “Materia Prima Seconda”;
 - “Aggregato recuperato” ai sensi del DM 127/2024 (EoW) provenienti da impianti di recupero di materiale inerte da cantiere edile;
- I previsti livelli di “scheletratura” saranno costituiti da “interstrati” di materiale granulare di medie dimensioni e compattato di spessore non inferiore a 50 (cinquanta) cm. Questo ha funzione, sia di scheletro di irrigidimento per la distribuzione dei carichi delle deformazioni indotte, sia di drenante sia per le percolazioni interne che per quelle provenienti dal “raccordo rilevato-parete” (interfaccia tra scarpata in posto scarificata e il “contrafforte”), in modo tale da ostacolare la formazione di sovrappressioni;
- Il profilo di ciascun strato sarà realizzato in cantiere mediante gradonatura tipo "3:2" di altezza 2 m con bancate di 2 m e ogni 5 serie sarà realizzata una bancata di 3 m come da profilo di calcolo della stabilità del versante nella relazione di Verifica del fattore di sicurezza – Integrazione (Prot. nr. 0303119/25 del 21/07/2025);
- La pendenza media finale del fronte esterno del “contrafforte” dovrà essere di circa 21°;
- Al termine della formazione di ogni gradone, e comunque al termine della messa in opera di ciascun livello di “scheletratura”, dovrà essere effettuato il monitoraggio delle fasi di rimodellamento tramite una campagna di prove in sito, per verificare l’ottenimento dei parametri geotecnici. Questi non devono essere peggiorativi rispetto a quelli di progetto, che corrispondono:

- per gli strati di “materiale” ad un angolo di attrito interno $f = 27^\circ$ e ad una coesione di 5 kPa;
- per i livelli di “scheletratura” ad un angolo di attrito interno $f = 35^\circ$ e ad una coesione efficace $c' = 0,00$ kPa;
- Il monitoraggio periodico delle fasi di rimodellamento dovrà seguire la campagna di indagini indicata nella Relazione integrativa (Prot. nr. 0228928/25 del 02/06/2025) e nella nota integrativa (Prot. nr. 0017297/26 del 19/01/2026), che consiste nella realizzazione, delle seguenti prove di caratterizzazione geotecnica e sismica: analisi granulometrica, Limiti di Atterberg, peso specifico, umidità naturale del terreno, prove Proctor e indagini geofisiche tipo sismica a rifrazione;
- La campagna di indagini geotecniche dovrà essere eseguita al termine della realizzazione di ogni gradone di 2 metri di altezza. I punti di campionamento devono essere posti all'incirca ogni 500 mq e non dovranno mai essere di numero minore di 4 (quattro);
- Le indagini geofisiche tipo sismica a rifrazione dovranno essere eseguite sul piano finito a cadenza annuale;
- Per allontanare le acque provenienti dal drenaggio superficiale, si dovrà realizzare;
 - una rete di presidi idraulici/idrogeologici, composti da canalette in geostuoia che raccolgano e convogliino le acque meteoriche di corrivazione, allontanandole dal corpo del “contrafforte”;
 - un “retro-drenaggio” costituito da canalette da realizzare, ad intervalli regolari, all'interfaccia tra scarpata in posto e “contrafforte” per allontanare le acque di ruscellamento ed impedirne l'infiltrazione;
 - al termine della realizzazione del “contrafforte”, tutta la superficie dovrà essere risanata con la ricostituzione della cotica “erbacea” inserita a macchia con semina di essenze arbustive al fine di evitare l'innescio di fenomeni di erosione superficiale.

Al termine della realizzazione di ciascun Lotto e, comunque, al completamento di ogni livello di “scheletratura”, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave:

- una **Perizia Geologica** asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, attestante, anche attraverso elaborati grafici e fotografici:
 - i risultati delle analisi e delle prove geotecniche e sismiche in situ e tramite laboratorio geotecnico certificato;
 - che il ritombamento è stato realizzato nel pieno rispetto della regola d'arte, adottando modalità operative tecnicamente idonee e conformi alle buone pratiche costruttive;

- che sono state applicate tecniche di posa in opera, compattazione ed eventuale miscelazione dei materiali, al fine di assicurare adeguati livelli di addensamento e stabilità dei riempimenti;
- che l'analisi di stabilità del versante, condotta su almeno 5 sezioni, risulta verifica e conforme ai parametri di sicurezza vigenti;
- che sono state realizzate e implementate tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di ritombamento;
- l'indicazione analitica dei quantitativi e della tipologia dei materiali impiegati per le operazioni di ritombamento, corredata da idonea documentazione comprovante la provenienza, la natura e la tracciabilità degli stessi, con specifico riferimento ai materiali utilizzati nell'ambito degli interventi di ripristino ambientale e, nello specifico:
 - nel caso di utilizzo dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW", proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;
 - nel caso di utilizzo dei terreni (MPS) ottenuti dalle operazioni di recupero caso per caso svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui alla normativa di settore vigente;
- una **Perizia Agronomica** asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato, sottoscritta altresì dal legale rappresentante della Ditta e dal Direttore dei Lavori, attestante la corretta esecuzione degli interventi di recupero vegetazionale delle scarpate interessate dall'attività estrattiva. La perizia dovrà contenere, almeno:
 - la descrizione degli interventi realizzati e delle relative modalità esecutive;
 - l'indicazione delle specie erbacee, arbustive e arboree impiegate, con attestazione della loro compatibilità con le caratteristiche pedoclimatiche del sito e con quanto previsto dal progetto autorizzato;
 - la verifica dell'effettivo attecchimento della vegetazione, del grado di copertura vegetale conseguito e dello stato fitosanitario delle essenze messe a dimora;

- la valutazione della funzionalità degli interventi ai fini della stabilizzazione superficiale delle scarpate, della mitigazione paesaggistica e del conseguimento degli obiettivi di recupero ambientale;
- documentazione fotografica georeferenziata, rappresentativa dello stato dei luoghi alla data della perizia, nonché ogni ulteriore elemento tecnico ritenuto utile ai fini della verifica della regolare esecuzione degli interventi di recupero ambientale.

Per quanto riguarda il collaudo e lo svincolo di ciascun Lotto:

- a seguito della trasmissione delle Perizie come sopra rappresentate, il corretto completamento degli interventi di ripristino ambientale di ciascun Lotto sarà verificato mediante apposito sopralluogo di collaudo;
- al prescritto sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della Polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni;
- si precisa che l'avvenuto svincolo di cui al punto precedente costituisce presupposto per la costituzione della garanzia fideiussoria a copertura delle obbligazioni connesse al lotto successivo, mediante presentazione di una nuova polizza ovvero adeguamento, rivalutazione e proroga della polizza già in essere, purché la stessa garantisca integralmente l'importo e la durata delle obbligazioni relative al lotto medesimo;
- nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive, in ottemperanza all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i., avvierà il procedimento di escussione della polizza;

Al termine dei lavori di ripristino di ciascun Lotto:

- la Ditta dovrà rimuovere tutte le pertinenze realizzate prima del recupero ambientale definitivo;
- nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi dai termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione, sia di opportuna Perizia Tecnica inerente alle circostanze che ha determinato il ritardo, sia dell'atto di rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Art. 3

- La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività lavorativa dell'anno precedente. In mancanza di tale

adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
4. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento per opportuna notifica alla Ditta CERICOLA S.r.l. nonché a:
 - Comune di Rosciano;
 - Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
 - ARPA Abruzzo;
5. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Cava di argilla in Località “Brecciarola” nel Comune di Chieti
Ditta richiedente: Laterizi Valpescara S.r.l.
Autorizzazione alla proroga in variante dell’attività di coltivazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la *“Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”*, con particolare riferimento al Titolo II *“Coltivazione di cave e torbiere”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

RICHIAMATA l’Autorizzazione n.DI3/58 del 12/07/2006 avente validità fino al 12/07/2018, rilasciata dal Servizio Regionale DPC025 - alla Ditta Laterizi Valpescara Srl, P.IVA n.0009223067, con sede legale in Via Aterno n.259 in Contrada Brecciarola del Comune di Chieti, per l’attività di coltivazione di una cava di argilla, sita in Contrada Brecciarola nel Comune di Chieti, individuata catastalmente dalle Particelle nn.482 (parte)-111p-109p-237p-484p-485p del Foglio di mappa n.52 e dalle Particelle nn.42 (parte)-12p-13p-4014p del Foglio di mappa n.53;

PREMESSO che con istanza acquisita al prot. regionale n.201146 del 28/07/2017 e con successiva documentazione integrativa trasmessa in data 18/11/2020, acquisita agli atti regionali con prot. 349005 del 19/11/2020, la Ditta Laterizi Valpescara S.r.l. ha richiesto la proroga dei termini per la coltivazione della cava e la variante dell’attività estrattiva di cui alla richiamata autorizzazione DI3/58 del 12/07/2006;

VISTI:

- gli elaborati progettuali;
- la relazione istruttoria registrata il 06/03/2018 al Prog. reg. n.20, con la quale si dichiara che il ripristino ambientale prevede la conservazione del terreno vegetale e la scoticatura per la sua redistribuzione a coltivazione conclusa e con cui il responsabile dell’istruttoria tecnica dichiara il progetto accoglibile dal punto di vista minerario, purché sia adeguata la polizza

fideiussoria in essere a € 270.000,00 fino allo svincolo da parte del beneficiario;

- il parere favorevole per il vincolo idrogeologico rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti (cfr. nota n.01426 del 06/05/2005 espresso in seno alla Conferenza dei Servizi del 12/5/2005), richiamato nella succitata relazione istruttoria n.20 del 06/03/2018;
- visto il verbale della su richiamata Conferenza dei Servizi, redatto dall'Ufficio Cave e Torbiere (rif.to prot.1488 del 19/05/2025), con cui è stato rilasciato il parere favorevole all'istanza di apertura della cava in esame, nel rispetto di alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo di rinnovo del solo nulla-osta dei Beni Ambientali con frequenza pari a 5 (cinque) anni;
- il parere contrario alla proroga dell'Autorizzazione rilasciato dal Comune di Chieti in data 05/04/2018, considerata la presenza sull'area in esame del vincolo idrogeologico e dell'impianto sportivo "*Adriatico Golf Club*", oltreché il realizzando Metanodotto Larino/Chieti – DN 600;
- il Verbale della Conferenza di Servizi del 05/04/2018, indetta ai soli fini della proroga nella quale sono state contro dedotte le osservazioni del Comune di Chieti e rinviato il tutto ad un supplemento istruttorio relativo al tracciato del Metanodotto Larino/Chieti – DN 600, e in particolare che *"per quanto attiene al vincolo idrogeologico e la VIA nella Determinazione DI3/58/2006 sono citate le relative autorizzazioni, tuttora in vigore, rilasciate dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Chieti, dalla Direzione Regionale Territorio e BB.AA. e dal Comitato Coordinamento Regionale Valutazione Impatto Ambientale"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi è stata sospesa per consentire lo svolgimento della procedura di variante in riduzione dovuta alla realizzazione del Metanodotto Larino/Chieti – DN 600 e che la proroga deve pertanto essere avviata a partire dalla data di scadenza della Determina Dirigenziale n.DI3/58 del 12/07/2006 avente validità fino al 12/07/2018;

ACQUISITA la nota prot. n.0128257/21 del 30/03/2021, con cui lo scrivente Servizio ha richiesto alla Ditta istante di attivare, attraverso il Servizio Valutazioni Ambientali, la procedura di regolarizzazione del progetto in esame, considerando che quest'ultimo prevedeva una variante rispetto a quello assentito e altresì di produrre una nuova Autorizzazione Paesaggistica;

RICHIAMATO il Giudizio CCR-VIA n.3710 del 28/07/2022 con cui è stato espresso il parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica (in riduzione) dell'area di cava assentita con Autorizzazione DI3/58 del 12/07/2006, a causa della presenza del nuovo Metanodotto Larino/Chieti della Società SNAM Rete Gas;

ACQUISITA agli atti regionali, prot. n.0319381/24 del 05/08/2024, l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Chieti al prot. n.52209 del 30/07/2024 (rif.to parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di cui alla nota 29/05/2024 0004173-P-4157-A), avente validità pari a cinque anni (fino al 30/07/2029);

PRESO ATTO che, in risposta alla richiesta di precisazioni dell'Ufficio Risorse Estrattive del 20/12/2024, la Ditta Laterizi Valpescara S.r.l., con nota acquisita al prot. regionale n.18335 del 20/01/2025, ha trasmesso:

- copia della ricevuta PEC dell'iscrizione alla "White List" presso la Prefettura di Chieti del 15/11/2024 e successiva integrazione del 02/12/2024;
- quadro catastale aggiornato delle Particelle interessate dall'attività di coltivazione e copia del contratto di comodato d'uso gratuito registrato presso l' Agenzia delle Entrate di Chieti il 14/01/2025 al n.000019-serie 3x da cui risulta la piena disponibilità delle Particelle non di proprietà, costituite dalle nn.237, ex485 (ora 4480) del Foglio mappale n.52 e dalle nn.12-13 del Foglio mappale n.53, specificando che per le Particelle nn.4014-484 di proprietà del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, si procederà ad ottenere l'autorizzazione prima dell'accesso alla coltivazione dei Lotti interessati così come previsto nelle autorizzazioni precedenti;
- copia delle Polizze fideiussorie in essere, corredate dalle ultime quietanze di pagamento del premio le cui coperture sommano l'importo di € 245.000,00 rispettivamente emesse dalle compagnie Atradius (polizza PT 0503698 di importo pari a € 90.0000,00) e da Zurich S.p.A. (polizza YZ003702 di importo pari a € 144.937,07), a conferma della loro vigenza;

RITENUTA congrua la somma delle già menzionate polizze a garanzia dei rimanenti lavori di ripristino ambientale;

RICHIAMATE:

- la nota regionale prot. n.502453/25 del 31/07/2025, che qui si intende integralmente riportata, con cui lo scrivente Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- a nota p.ch. Registro Ufficiale.U.0021662.23-09.-2025 della Provincia di Chieti, acquista al protocollo regionale n.600511/.25 del 23/09/2025, con cui la stessa ha comunicato di non rilevare competenze amministrative e/o tecniche sulle quali esprimersi;
- la nota regionale prot. n.0407870/25 del 16/10/2025, che qui si intende integralmente riportata, con cui lo scrivente Servizio – preso atto che non sono pervenuti ulteriori pareri, determinazioni o atti di assenso da parte delle Amministrazioni coinvolte – ha trasmesso il verbale di conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi indetta con la succitata nota prot. n.502453/25 del 31/07/2025;
- la nota regionale prot. n.0120697/26 del 25/03/2026, che qui si intende integralmente riportata, con cui il competente Servizio regionale per le Risorse Estrattive ha richiesto all'Amministrazione comunale di Chieti, in qualità di Autorità competente, l'aggiornamento del parere in materia di vincolo idrogeologico del progetto in variante;

DATO ATTO che, con riferimento alla predetta nota regionale, non è pervenuto da parte dell'Amministrazione comunale alcun parere, riscontro od espresso diniego e che, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l'acquisizione del silenzio-assenso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative applicabili;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso ed evidenziato, di poter rilasciare, alla Ditta istante Laterizi Valpescara S.r.l., l'autorizzazione alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di argilla sita in Località "Brecciarola" nel Comune di Chieti, per anni 7 dalla data del presente provvedimento, tenute in debita considerazione le sopra evidenziate sospensioni procedurali;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrative che qui si intendono integralmente riportare:

- 1. di autorizzare** la Ditta Laterizi Valpescara S.r.l. – P.IVA n.0009223067 – con sede legale in Via Aterno, 259 (bivio Brecciarola) nel Comune di Chieti, alla proroga di anni 7 (sette), a partire dalla notifica del presente provvedimento, dei termini per la coltivazione e il recupero ambientale mediante terreno vegetale presente in sito della cava di argilla sita in Località "Brecciarola" nel Comune di Chieti distinta in Catasto terreni come segue:
 - Particelle nn.482p ,109p (ex 111) e nn.237p, 4480 (ex485p) e n.484p (Condotta Consortile) del Foglio di mappa n.52;
 - Particelle 33 (ex.42p), nn.12p,13p e n.4014p (Condotta Consortile) del foglio di mappa n.53;
- 2. di precisare** che le richiamate Particelle n.484 p del Foglio n.52 e n. 4014p del Foglio n.53, coincidenti con la Condotta Consortile in disuso/dismissione, potranno essere interessate dalla coltivazione di cava solo a seguito della prevista autorizzazione del Consorzio di Bonifica;
- 3. di dare atto** la Ditta dovrà attenersi alle condizioni già disposte con la Determinazione Dirigenziale n. DI3/58 del 12/07/2006, in conformità al progetto originario, nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:

Art. 1

- La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 15 (quindici) dalla data di avvio della procedura (2018), con una volumetria di materiale residuo estraibile, considerata la realizzazione del tracciato del nuovo Metanodotto Larino/Chieti – DN 600, pari a 1.236.213 mc come da progetto "Tavola 1 – Relazione tecnica" presentato in data 28/12/2020 a firma del tecnico incaricato;
- Il ripristino ambientale sarà realizzato in conformità al progetto approvato, con la restituzione dell'area all'utilizzo agricolo;

Art. 2

La Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025 la seguente documentazione:

- entro 8 (otto) giorni dalla data di riavvio dei lavori, denuncia di esercizio cava, secondo quanto disposto agli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, allegando altresì la dichiarazione di aver:

- collocato ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
- perimetrato l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'idonea chiusura delle vie di accesso;
- sistemato idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
- adottato tutte le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla linea di confine;
- il D.S.S. ai sensi del D.Lgs 624/1996 s.m.i., contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo;

Art. 3

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- condurre i lavori nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltreché in conformità al progetto di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza di proroga, che prevede la suddivisione in n.3 lotti, e al cronoprogramma trasmesso, considerando lo stato dei luoghi a partire dall'annualità 2018 fino al completamento della cubatura residua;
- trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA), una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. La relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati e con tutte le prescrizioni fornite. A seguito della trasmissione della suddetta Relazione, l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive si riserva di avviare accertamenti ispettivi ai fini della verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e delle norme di polizia mineraria, dandone comunicazione alla Ditta esercente e al Comune, nonché alla suddetta Autorità per la vigilanza e controllo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- tenere, presso l'area di cava, un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- mantenere in vigore l'efficacia delle polizze fideiussorie PT 0503698, emessa dalla compagnia ATRADIUS, e PT 0503698, emessa dalla compagnia Zurich a garanzia del ripristino ambientale, trasmettendo le relative quietanze annuali all'Ufficio regionale Risorse Estrattive;

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori e nel progetto presentato a supporto dell'istanza.

Art. 4

Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato.

Art. 5

Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, il quale provvederà al successivo svincolo della polizza fideiussoria. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste dalla L.R. 54/1983 s.m.i.

4. **di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
5. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento alla Ditta richiedente, nonché a:
 - Amministrazione Comunale di Chieti;
 - Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
 - Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro;
 - ARPA Abruzzo;
6. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 257. LANDS S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico 5,599 MWp nel comune di Casoli e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395). Aggiornamento individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- DPC025/362 del 10/09/2025 “A.U. n. 257. LANDS S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza 5,599 MWp, in immissione 5,599 MW, nel comune di Casoli (CH) contrada Collelungo, e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395)”;
- DPC025/126 del 7/5/2026 “A.U. n. 257. LANDS S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza 5,599 MWp, in immissione 5,599 MW, nel comune di Casoli contrada Collelungo, e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395). Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.”;

CONSIDERATO che con la determinazione DPC025/126 si è disposto, tra le altre cose, di conferire, le funzioni espropriative al Comune di Casoli, attribuendo a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari, in base a quanto disposto dalla L.R. 7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” all’art. 5, c. 2, lettera a-ter);

DATO ATTO:

- che l’art. 5 della L.R. 7/2010, rubricato “Conferimento di funzioni espropriative della Regione”, contiene disposizioni applicabili a opere pubbliche o private dichiarate di pubblica utilità per le quali la Regione sia individuata come autorità espropriante;
- che la stessa L.R. 7/2010, come vigente alla data di assunzione della determinazione DPC025/126, all’art. 3 rubricato “Competenza in materia di espropri”, terzo comma, dispone: “3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti:
a) il Comune nel cui territorio l’opera si realizza;
b) la Provincia o l’Unione dei Comuni per l’opera che interessi il territorio di più Comuni;
c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell’opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.”;



- che per l'intervento autorizzato con la determinazione DPC025/362 del 10/09/2025, in base a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, lettera a), l'autorità espropriante è individuata nel Comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- che non è possibile ricorrere alle disposizioni dell'art. 5 della L.R. 7/2010 in materia di conferimento di funzioni espropriative della Regione in quanto le funzioni espropriative sono attribuite al Comune;

CONSIDERATO pertanto che la determinazione DPC025/126 del 7/5/2026 deve essere aggiornata per le parti in cui si richiama l'applicazione dell'art. 5 della L.R. 7/2010 e per disporre la presa d'atto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 7/2010, terzo comma, lettera a), in base alle quali, per l'intervento autorizzato con l'autorizzazione unica n. 257 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 rilasciata con la determinazione DPC025/362 del 10/09/2025 in favore di LANDS S.r.l., costituisce autorità espropriante il Comune di Casoli;

PRESO ATTO altresì che il punto 4 del dispositivo della determinazione DPC025/126 del 7/5/2026 contiene un refuso nel numero di autorizzazione unica citata, n. 249 in luogo di n. 257;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. Il provvedimento DPC025/126 del 7/5/2026 "A.U. n. 257. LANDS S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza 5,599 MWp, in immissione 5,599 MW, nel comune di Casoli contrada Collelungo, e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395). Individuazione soggetto competente a fini espropriativi." è aggiornato come segue:

- a) i richiami all'art. 5 della L.R. 7/2010 si intendono riferiti all'art. 3 della medesima norma;
- b) il punto 2 del dispositivo recante "di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010" è eliso;
- c) il punto 3 del dispositivo;
"3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010, le funzioni espropriative al Comune di Casoli, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;"
è sostituito dal seguente:
"3. di prendere atto, in base all'art. 3, c. 3, lettera a) della L.R. 7/2010, che le funzioni espropriative sono attribuite al Comune di Casoli, cui competono lo svolgimento di tutte le funzioni connesse e l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;"
- d) al punto 4 il numero 249 è sostituito con il numero 257;
- e) al punto 5 la parola "delegato" è sostituita dalla parola "competente".

2. Il presente provvedimento viene notificato al Comune di Casoli e alla società LANDS S.r.l. e viene pubblicato sul BURAT

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 264

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 264. MAIELLA SOLARE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza pari a 5.626,66 kWp nel comune di Nocciano e opere di connessione ricadenti anche nel comune di Rosciano. Cod. rintracciabilità 337096789.

Proponente: MAIELLA SOLARE S.r.l.

P.IVA/C.F.: 12778900964

Sede legale: Via Vincenzo Monti n. 4, Milano 20123

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Nocciano (PE) e Rosciano (PE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 5.626,66 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento monoassiale) da ubicarsi nel Comune di Nocciano, prov. PE, località Pignatelli - foglio 2, particelle nr. 284, 285, 286, 288, 292, 293, 405, 453, 625 e 627, e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (PE) (cod. rintracciabilità 337096789).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 trasmessa con nota del 20/06/2023, agli atti con prot. n. 0266637/23 del 21/06/2023 e integrata con le comunicazioni:

- note del 15/01/2024, 13/02/2024, 29/02/2024, 20/03/2024, agli atti con prot. RA nr. 0016359/24 del 16/01/2024, 0057813/24 del 13/02/2024, 0089786/24 del 29/02/2024 e 0120505/24 del 20/03/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con note prot. RA 0287266/23 del 04/07/2023 e 0020112/24 del 18/01/2024;
- nota dell’11/04/2024, agli atti con prot. n. 0153108/24, a riscontro della sospensione notificata con prot. RA 0140323/24 del 03/04/2024;
- nota del 24/04/2024, agli atti con prot. n. 0172699/24 del 26/04/2024, a riscontro della comunicazione prot. RA 0162661/24 del 18/04/2024;
- nota del 18/06/2024, agli atti con prot. 0251429/24, a riscontro della comunicazione prot. RA 0188768/24 del 08/05/2024;
- note del 4/7/2024 (prot. atti n. 0277537/24) e 12/7/2024 (prot. atti n. 0290385/24) a riscontro delle comunicazioni prot. n. 0262209/24 del 25/6/2024 e 0287550/24 del 11/7/2024;

**PRESO ATTO:**

- della documentazione allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul tracciato delle opere di connessione;
- della documentazione attestante la disponibilità dei terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Nocciano al foglio 2, particelle nr. 284, 285, 286, 288, 292, 293, 405, 453, 625 e 627, in forza di contratto preliminare di compravendita;
- della comunicazione del 03/02/2023 doc “1 - contratto preliminare e cessione di compravendita” con la quale la Società FIORITI S.r.l. ha ceduto al proponente il contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15/07/2022 con i proprietari delle aree interessate dalla costruzione dell’impianto fotovoltaico;
- di quanto dichiarato dal professionista incaricato dal proponente nella nota del 11/4/2024 circa l’ubicazione dell’impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di “area idonea” ex art. 20 c. 8 lett. c-quater) punto 2 del D.Lgs. 199/2021 e della relativa documentazione denominata “aree idonee”;
- che il proponente prevede espropri per le opere di elettrodotto, ricadenti queste in parte in terreni privati secondo fonte catastale di cui non si ha attualmente disponibilità, si rende necessario presentare istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 la quale rende le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino come riportato nel documento denominato “DOC.AU12 - Impegno polizza fideiussoria”;
- che il proponente ha trasmesso in data 19/03/2023 la comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, di cui al punto 13.3, parte III delle linee guida del D.M. 10/09/2010;

CONSIDERATO che il progetto:

- non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché il proponente dichiara che le aree in cui verrà realizzato l’impianto fotovoltaico sono qualificate aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021 (rif. art. 20, c. 8, lett. c-quater) e la potenza dell’impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, come vigenti alla data;
- non è sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021, introdotte dal D.L. 63/2024, in quanto l’istanza di autorizzazione unica è stata presentata prima dell’entrata in vigore del Decreto;
- non ricade nelle disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all’art. 6 della medesima legge regionale;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0315543/24 del 01/08/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90, invitando gli enti e le amministrazioni ivi indicati;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel verbale conclusivo prot. n. 0243149/26 del 15/06/2026;



PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0243149/26 del 15/06/2026 è stato trasmesso agli enti e amministrazioni partecipanti al procedimento, completo di determinazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:

- ENAC, nota prot. ENAC-ACX-08/08/2024-0118053-P, e annesse asseverazioni rese dal proponente di esclusione dall'iter di valutazione ostacoli navigazione aerea (all. 01);
- Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud, M_D MARSUD prot. nr. 0029197 del 19/08/2024 (all. 02);
- SNAM Distretto Centro Orientale Centro di Vasto, prot. D.I.S.OR. CVAS/AV/EAM86350/Prot. n° 120 del 08/08/2024, comunicazione non interferenza con impianti in gestione (all. 03);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, prot. 9999/2024 del 13/09/2024, parere negativo per mancanza documentazione richiesta (all. 04);
- E-Distribuzione S.p.A., prot. E-DIS-13/09/2024-0995111, comunicazione progetto impianto di rete approvato il 10/05/2023 ed esito negativo validità STMG del preventivo (all. 05);
- Comune di Nocciano Uff. Tecnico, prot. 4288 del 16/9/2024, non contrasto con PRG (all. 06);
- Ag. Demanio – Direzione Generale Abruzzo e Molise, prot. 13174 del 18/11/2024 (all. 07);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Area Pianificazione e gestione del rischio frane, prot. 5642/2025 del 12/05/2025, parere non richiesto (all. 08);
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, effettuata con nota prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|25/09/2025|0009737-P, autorizzazione con prescrizioni (all. 09), per il tramite del proponente;
- E-Distribuzione S.p.A., prot. ED-14-05-2026-P8625579, benessere progetto opere di rete con annesso nuovo preventivo di connessione e relativa accettazione (all. 10);

DATO ATTO che il 26/5/2026, in atti con prot. n. 0216249/26, il proponente ha trasmesso l'approvazione del piano saggi archeologici preventivi richiesti dalla Soprintendenza ABAP Prov. CH-PE e l'autorizzazione con prescrizioni da parte della Soprintendenza prot. 6005-P del 05/06/2025 e prot. 9737 del 25/09/2025;

DATO ATTO che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono gli atti di riferimento per il procedimento:

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	SNAM	Interessare il gestore in caso di modifiche. Divieto esecuzione lavori nella fascia di servitù/rispetto gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione.	03
2	Agenzia del Demanio	Ante inizio lavori: ottenere concessione demaniale per le aree di demanio pubblico dello Stato interessate dall'infrastruttura	07
3	SABAP CH-PE	Obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti, secondo i tempi, le modalità e le ulteriori indicazioni fornite. I lavori di scavo e demolizione per cabine e opere connesse devono essere seguiti da archeologi qualificati, con direzione scientifica della SABAP. Comunicare con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori e il nominativo dell'archeologo incaricato	09



CONSIDERATO che eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;

PRESO ATTO, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, pagg. 5-6, che durante la conferenza dei servizi, il proponente ha modificato un breve tratto del cavidotto aereo, per la presenza del tratturo L'Aquila-Foggia, nei modi e nei tempi descritti ai punti di seguito, integralmente ripresi dal predetto verbale conclusivo:

1. è stata rilevata l'interferenza del breve tratto di cavidotto aereo di connessione all'impianto fotovoltaico con il tratturo L'Aquila-Foggia;
2. si è reso necessario l'ottenimento di concessione tratturale presso il Servizio regionale Foreste Parchi, previo rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza;
3. il proponente ha presentato l'istanza in data 6/8/2025;
4. in data 11/9/2025, con nota prot. 9273-P, la Soprintendenza ABAP CH-PE ha espresso diniego invitando a modificare il progetto prevedendo interrimento della linea (nota acquisita agli atti per il tramite del proponente, prot. n. 0183160/26 del 04/05/2026);
5. il proponente ha quindi rimesso alla valutazione della SABAP CH-PE la proposta di interrimento del tratto di cavidotto interessato dalla presenza del tratturo e in data 20/02/2026 ha trasmesso al Servizio regionale Foreste Parchi DPD021 istanza di concessione per l'attraversamento del tratturo (acquisita agli atti tramite il proponente con prot. n. 0126886/26 del 30/03/2026);
6. con nota MIC|MIC_SABAP-CH-PE|27/03/2026|0003325-P la Soprintendenza ha rilasciato l'autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 (agli atti tramite il proponente, prot. 0126889/25 del 30/03/2026);
7. questo Servizio, con nota prot. n. 0134615/26 del 02/04/2026, ha chiesto al proponente:
 - di aggiornare elaborati progettuali nonché i piani particellari grafico e descrittivo, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo ex artt. 11 e 16 DPR 327/2001 da trasmettere agli intestatari catastali interessati, con le modifiche proposte e autorizzate dalla Soprintendenza,
 - di riferire sull'entità di tali modifiche e sulla necessità di acquisire, per il tratto modificato, ulteriori atti di assenso, pareri e autorizzazione o l'aggiornamento di determinazioni già agli atti,
 - di trasmettere documenti non agli atti del procedimento (nuovo preventivo di connessione, accettazione, istanze concessioni tratturo al DPD021, diniego SABAP);
8. questo Servizio con nota prot. n. 0134677/26 del 2/4/2026 ha chiesto al Servizio regionale Foreste e Parchi di comunicare eventuali motivi ostativi o di rilasciare il nulla osta;
9. il Servizio DPD021 (nota prot. 0140838/26 del 08/04/2026) ha richiesto integrazioni al proponente;
10. il proponente, in data 4/5/2026 (nostro prot. n. 0183160/26), ha trasmesso l'aggiornamento del progetto del cavidotto con le modifiche proposte e autorizzate dalla Soprintendenza, il nuovo preventivo di connessione con identico codice di rintracciabilità e la relativa accettazione e ha comunicato quanto segue (rif. "nota di accompagnamento"):
 - si è ottenuta la modifica della soluzione tecnica da E-Distribuzione senza includere nuove particelle catastali,
 - la modifica da aereo a interrato del tratto di elettrodotto interferente col tratturo ha determinato un allungamento del tracciato esclusivamente all'interno della medesima particella 134, foglio 7, Comune di Rosciano, di proprietà del demanio pubblico dello stato, ramo Tratturi;
 - le modifiche non incidono sull'elenco ditte catastali che rimane inalterato;



- non è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, pareri e autorizzazioni o di ottenere l'aggiornamento di determinazioni già agli atti;

PRESO ATTO delle conclusioni valutative del responsabile del procedimento il quale ha ritenuto (rif. verbale conclusivo, pag. 6):

- di poter di accogliere positivamente le modifiche al progetto dell'elettrodotto apportate dal proponente al fine di superare il preventivo diniego della SABAP, autorizzate dalla Soprintendenza, permanendo la necessità a carico del proponente di acquisire, prima dell'avvio dei lavori, la concessione presso il Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo;
- che non risulta necessario, acquisire, per il tratto modificato, ulteriori atti di assenso, pareri e autorizzazioni o ottenere l'aggiornamento di determinazioni già agli atti;

PRESO ATTO, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo, pag. 6, che sono stati effettuati i seguenti passaggi per verificare la compatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del PAI dell'autorità di bacino territorialmente competente:

1. l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con nota prot. 8067/2024 del 18/07/2024, agli atti con prot. n. 0299312/24, ha chiesto integrazioni al proponente;
2. il proponente, con nota del 12/9/2024, agli atti con prot. n. 0357869/24, ha trasmesso le integrazioni e la dichiarazione del tecnico, comunicando: "relativamente alle possibili interferenze del tracciato della linea elettrica per la connessione alla rete con aree a pericolosità elevata - P2 del Piano Stralcio di bacino "PAI" dell'Abruzzo, e con una "fascia di rispetto" di alcuni "graficismi lineari di pericolosità da scarpata" dello stesso sopracitato "PAI", sono state effettuate, di concerto con il distributore, delle correzioni sul tracciato originale al fine di evitare che la posizione dei sostegni delle linee aeree ricada all'interno di suddette aree e fasce di rispetto";
3. AUBAC, con nota prot. 9999/2024 del 13/09/2024, agli atti con prot. 00359708/24 del 16/09/2024, ha espresso parere negativo per mancata trasmissione delle integrazioni, parere rivedibile a seguito di trasmissione della documentazione mancante e relativa approvazione;
4. il proponente, in pari data (nota agli atti con prot. n. 0360485/24 del 16/09/2024), ha effettuato una nuova trasmissione di quanto già inviato in data 12/09/2024, corredato dalle ricevute di consegna delle pec;
5. AUBAC, con nota prot. 5642/2025 del 12/05/2025, agli atti con prot. n. 0195574/25, ha comunicato assenza di interferenze, reali o potenziali, tra l'intervento e aree a pericolosità PAI per le quali sia previsto parere obbligatorio di AUBAC;

CONSIDERATO che nel procedimento sono state accertate la validità della STMG rilasciata dal gestore della rete e la validità del preventivo di connessione cod. rintracciabilità 337096789, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo (rif. pag. 7);

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente:

1. con l'istanza di Autorizzazione unica del 26/03/2024 ha trasmesso a questo Servizio:
 - Autorizzazione espianto e/o abbattimento piante di olivo del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Est – Ufficio Autorizzazioni UMA e pagamenti con prot. n. 0113114/23 del 15/03/2023 rilasciata in favore della Ditta Di Meco Anna per espiantare e reimpiantare entro due anni 300 piante di ulivo sui terreni ricadenti nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in argomento;
 - comunicazione del 20/06/2023 al Comune di Nocciano, avente a oggetto la costruzione e l'esercizio di impianto di fotovoltaico nel Comune di Nocciano loc. "Pignatelli" di potenza



complessiva pari a 5.626,66 kWp per il quale si intende richiedere alla Regione Abruzzo con la prevista istanza di Autorizzazione Unica, ove si rileva:

- l'intenzione di procedere alla demolizione del fabbricato che insiste sul mappale 627 del foglio 2 del Comune di Nocciano;
 - con riferimento a quanto previsto nel Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016 - Decreto SCIA 2 si ritiene esclusa l'applicabilità del Permesso di Costruire per l'intervento che si intende quindi rientrando tra gli interventi e le opere per le quali non è richiesto il titolo abilitativo;
 - in fase di esecutiva, con l'utilizzo di aree attualmente non interessate dall'impianto e/o di moduli ad alta efficienza produttiva è molto probabile che il fabbricato non si più interessato all'installazione di parte dei moduli e che quindi non sia più necessaria la sua demolizione;
2. In relazione alla demolizione del fabbricato rurale, con nota del 03/07/2024, agli atti con prot. RA 0277537/24 del 04/07/2024, comunica che si conferma la volontà di procedere con la demolizione del fabbricato come già riportato nella suddetta comunicazione inviata al Comune di Nocciano in data 20/06/2023 e riscontrabile anche nell'elaborato "AU.TAV2 - Planimetria e disposizione moduli fotovoltaici" trasmesso;
3. In relazione all'autorizzazione all'espianto e reimpianto degli ulivi, con nota del 02/09/2025, agli atti con prot. RA 0347319/25 del 02/09/2025, ha comunicato che lavori di espianto e reimpianto degli ulivi sono stati eseguiti in tempo utile, e trasmesso il report fotografico dei lavori e AU.TAV2c - Planimetria piante ulivo reimpiantate (che integra e sostituisce la precedente AU.TAV2b - Planimetria piante ulivo reimpiantate, trasmessa con le integrazioni del 12/07/2024, agli atti con prot. RA 0200385/24);

PRESO ATTO, inoltre, che in data 11/4/2025 il proponente ha trasmesso a questo Servizio per opportuna conoscenza i seguenti pareri/autorizzazioni;

- Comune di Nocciano – Area Tecnica, prot. 1443 del 02/04/2025, rilascio Autorizzazione n. 2/2025 ai fini del vincolo idrogeologico con prescrizioni;
- Comune di Rosciano – Ufficio Tecnico, prot. 5099 del 10/04/2025, rilascio nulla osta vincolo idrogeologico n. 02/2025 con prescrizioni;

PRESO ATTO, altresì che il proponente con note del 15/05/2026 e 19/05/2026, agli atti con prot. RA 0202510/26 e 0206139/26, ha trasmesso per opportuna conoscenza:

- il benessere al progetto delle opere di rete rilasciato dal gestore della rete prot. ED-14-05-2026-P8625579, già citato nell'ambito della verifica di validità del preventivo di connessione;
- le proroghe, nella forma della scrittura privata, per estensione della validità fino al 31/12/2026 del contratto preliminare di compravendita iniziale, sottoscritto in data 27 giugno 2022 con atto notarile e già agli atti del procedimento unico;

RICHIAMATI i seguenti passaggi procedurali svolti in base alle previsioni del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione alla rete riportati di seguito:

- il proponente ha trasmesso la perizia e la polizza fideiussoria a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse come previsto dalla D.G.R. 789/2016, agli atti con prot. RA 0089782/24 del 29/02/2024 e 0120505/24 del 20/03/2024;
- questo Servizio ha predisposto l'avviso pubblico ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati e sui giornali, prot. RA 0163304/25 del 17/04/2025 e disposto la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo;



- questo Servizio ha delegato al proponente la pubblicazione del suddetto avviso pubblico con nota prot. n. 0163338/25 del 17/04/2025;
- il proponente con nota del 01/07/2025, agli atti con prot. n. 0274897/25, ha trasmesso:
 - la relata di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio del Comune di Nocciano, pubblicazione dal 13/05/2025 al 16/06/2025;
 - la relata di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio del Comune di Rosciano, protocollo 8455 del 16/06/2025, pubblicazione dal 15/05/2025 al 14/06/2025
- il proponente con nota del 14/7/2025, agli atti con prot. n. 0294407/25, ha trasmesso copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico sui quotidiani il Messaggero Nazionale del 12/07/2025 e il Messaggero locale del 12/7/2025;
- non sono pervenute osservazioni da parte degli intestatari catastali;

e pertanto nell'ambito del procedimento unico risultano espletate le procedure previste dal D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere connesse;

PRESO ATTO, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, pag. 8 di non dover procedere con la rettifica dell'avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo o predisposizione di eventuali comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo ai sensi del DPR 327/2001, in quanto le modifiche al tracciato del cavidotto riguardano la sola particella appartenente al demanio pubblico dello stato Ramo Tratturi;

RICHIAMATE le disposizioni della L.R. n. 7/2010, con particolare riferimento all'art. 3 terzo comma, concernente l'individuazione delle autorità esproprianti per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità;

DATO ATTO che l'intervento si realizza nel territorio di più Comuni, Nocciano e Rosciano, e pertanto, ai sensi dell'art. 3 terzo comma, lettera b), della L.R. 7/2010, l'autorità espropriante è individuata nella Provincia di Pescara;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

CONSIDERATO che il D.P.R. 380/2001, art. 15, secondo comma, come modificato dall'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, fissa in anni tre il termine di inizio lavori per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel



rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 5.626,66 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento monoassiale) da ubicarsi nel Comune di Nocciano, prov. PE, località Pignatelli - foglio 2, particelle nr. 284, 285, 286, 288, 292, 293, 405, 453, 625 e 627, e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (PE) (cod. rintracciabilità 337096789).”;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

MAIELLA SOLARE S.r.l., sede legale in Via Vincenzo Monti n. 4, Milano 20123, Partita IVA 12778900964, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 5.626,66 kWp ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE) DA UBICARSI NEL COMUNE DI NOCCIANO, PROV. PE, LOCALITÀ PIGNATELLI - FOGLIO 2, PARTICELLE NR. 284, 285, 286, 288, 292, 293, 405, 453, 625 E 627, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ROSCIANO (PE) (COD. RINTRACCIABILITÀ 337096789)



Art. 2

1. Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.
2. Gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, art. 12, primo comma.
3. La presente autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù se necessarie.
4. La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
5. Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

1. Il provvedimento comprende gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi autorizzati, come indicati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0243149/26 del 15/06/2026.
2. Il titolare deve rispettare le prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi impartite dagli enti e amministrazioni indicati, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, in cui è indicato anche il riferimento agli allegati al verbale conclusivo, fermi restando i contenuti delle determinazioni medesime, che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	SNAM	Interessare il gestore in caso di modifiche. Divieto esecuzione lavori nella fascia di servitù/rispetto gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione.	03
2	Agenzia del Demanio	Ante inizio lavori: ottenere concessione demaniale per le aree di demanio pubblico dello Stato interessate dall'infrastruttura	07
3	SABAP CH-PE	Obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti, secondo i tempi, le modalità e le ulteriori indicazioni fornite. I lavori di scavo e demolizione per cabine e opere connesse devono essere seguiti da archeologi qualificati, con direzione scientifica della SABAP. Comunicare con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori e il nominativo dell'archeologo incaricato	09

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.

Gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.
 - a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le



aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

- b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.
- c) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve provvedere alla stipula di polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) o a versare deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, per l'importo indicato nella stima dei costi di cui ai documenti *"AU.REL5 - Piano dismissione e ripristino_signed"* – *"AU.REL9.2 - Computo metrico dismissione e ripristino_signed"* e pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto a sensi di quanto stabilito dall'art. 5, allegato C, della DGR 789/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. Il titolare deve attestare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo e ai Comuni interessati dall'intervento l'avvenuta stipula della polizza fidejussoria o il versamento del deposito cauzionale.
- d) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.
- e) A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi, salvo che per le opere di rete indicate nel preventivo di connessione rilasciato dal gestore della rete.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Nocciano;
- Sindaco del Comune di Rosciano;
- Provincia di Pescara;
- ARPA Abruzzo;
- Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.

3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche



stabilite dall'autorizzazione;

- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

4. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

1. Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

1. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

1. Fermo restando il rispetto dei termini previsti all'art. 4, il termine di ultimazione dei lavori è fissato in tre anni dalla data di inizio dei lavori conformemente all'art.15, c. 2 del D.P.R. 380/2001. Salvo richiesta di motivata proroga, decorso infruttuosamente il termine di ultimazione dei lavori la presente autorizzazione cessa di avere efficacia.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

3. Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:



- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.
2. La presente determinazione è notificata al titolare e alla Provincia di Pescara ai fini dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.P.R. 327/2001.
3. Si dispone la pubblicazione sul BURAT della presente determinazione priva degli allegati ai fini delle previsioni contenute nella D.G.R. 789/2016, Allegato C, art. 6, secondo paragrafo.
4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano. Codice rintracciabilità 354354746. Aggiornamento individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- DPC025/204 del 22/05/2025 avente a oggetto “A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti (PE), via Ventignano snc, foglio 24, particelle 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano cod. rintracciabilità 354354746”;
- DPC025/101 del 25/03/2026 “A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano. Codice rintracciabilità 354354746. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.”;

CONSIDERATO che con la determinazione DPC025/101 del 25/03/2026 si è disposto, tra le altre cose, di conferire le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, attribuendo a detta amministrazione la delega allo svolgimento delle funzioni connesse e all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari, in base a quanto disposto dalla L.R. 7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” all’art. 5, c. 2, lettera a-ter);

DATO ATTO:

- che l’art. 5 della L.R. 7/2010, rubricato “Conferimento di funzioni espropriative della Regione”, contiene disposizioni applicabili a opere pubbliche o private dichiarate di pubblica utilità per le quali la Regione sia individuata come autorità espropriante;
- che la stessa L.R. 7/2010, come vigente alla data di assunzione della determinazione DPC025/101, all’art. 3 rubricato “Competenza in materia di espropri”, terzo comma, dispone: “3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica



utilità, costituiscono autorità esproprianti:

- a) il Comune nel cui territorio l'opera si realizza;*
- b) la Provincia o l'Unione dei Comuni per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;*
- c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.”;*
- che per l'intervento autorizzato con la determinazione DPC025/204 del 22/05/2025, in base a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, lettera b), l'autorità espropriante è individuata nella Provincia di Pescara, in quanto l'opera interessa più comuni;
- che non è possibile ricorrere alle disposizioni dell'art. 5 della L.R. 7/2010 in materia di conferimento di funzioni espropriative della Regione poiché, per le richiamate disposizioni dell'art. 3 della L.R. 7/2010, le funzioni espropriative sono attribuite alla Provincia di Pescara;

CONSIDERATO pertanto che la determinazione DPC025/101 del 25/03/2026 deve essere aggiornata per le parti in cui si richiama l'applicazione dell'art. 5 della L.R. 7/2010 e per disporre la presa d'atto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 7/2010, terzo comma, lettera b), in base alle quali, per l'intervento autorizzato con l'autorizzazione unica n. 252 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 rilasciata con la determinazione DPC025/204 del 22/05/2025 in favore di EDILTRE S.r.l., costituisce autorità espropriante la Provincia di Pescara;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. Il provvedimento DPC025/101 del 25/03/2026 “A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano. Codice rintracciabilità 354354746. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.” è aggiornato come segue:

- a) i richiami all'art. 5 della L.R. 7/2010 si intendono riferiti all'art. 3 della medesima norma;
- b) il punto 2 del dispositivo recante “di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010” è eliso;
- c) il punto 3 del dispositivo;
“di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;”
è sostituito dal seguente:
“3. di prendere atto, in base all'art. 3, c. 3, lettera b) della L.R. 7/2010, che le funzioni espropriative sono attribuite alla Provincia di Pescara, cui competono lo svolgimento di tutte le funzioni connesse e l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari”;
- d) al punto 5 le parole “in qualità di Ente delegato alle funzioni espropriative delle opere,” sono elise.

2. Il presente provvedimento viene notificato alla Provincia di Pescara, al Comune di Cepagatti, al Comune di Rosciano e alla società Ediltre S.r.l. e viene pubblicato sul BURAT.



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 4.605,12 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino. Codice rintracciabilità 343742047. Aggiornamento individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- DPC025/265 del 26/06/2025 “A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 4.605,12 kWp nel Comune di Cepagatti (PE), C.da Buccieri, fg. 4 partt. 177-181 e relative opere di connessione ricadenti anche in San Giovanni Teatino (CH). Cod. rintracciabilità 343742047”;
- DPC025/102 del 25/03/2026 “A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 4.605,12 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino. Codice rintracciabilità 343742047. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.”;

CONSIDERATO che con la determinazione DPC025/102 del 25/03/2026 si è disposto, tra le altre cose, di conferire le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, attribuendo a detta amministrazione la delega allo svolgimento delle funzioni connesse e all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari, in base a quanto disposto dalla L.R. 7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” all’art. 5, c. 2, lettera a-ter);

DATO ATTO:

- che l’art. 5 della L.R. 7/2010, rubricato “Conferimento di funzioni espropriative della Regione”, contiene disposizioni applicabili a opere pubbliche o private dichiarate di pubblica utilità per le quali la Regione sia individuata come autorità espropriante;
- che la stessa L.R. 7/2010, come vigente alla data di assunzione della determinazione DPC025/102, all’art. 3 rubricato “Competenza in materia di espropri”, terzo comma, dispone: “3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti:



- a) il Comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) la Provincia o l'Unione dei Comuni per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;
c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.”;
- che per l'intervento autorizzato con la determinazione DPC025/265 del 26/06/2025, in base a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, lettera c), l'autorità espropriante è individuata nella Provincia di Pescara, nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera;
 - che non è possibile ricorrere alle disposizioni dell'art. 5 della L.R. 7/2010 in materia di conferimento di funzioni espropriative della Regione poiché, per le richiamate disposizioni dell'art. 3 della L.R. 7/2010, le funzioni espropriative sono attribuite alla Provincia di Pescara;

CONSIDERATO pertanto che la determinazione DPC025/102 del 25/03/2026 deve essere aggiornata per le parti in cui si richiama l'applicazione dell'art. 5 della L.R. 7/2010 e per disporre la presa d'atto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 7/2010, terzo comma, lettera c), in base alle quali, per l'intervento autorizzato con l'autorizzazione unica n. 254 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 rilasciata con la determinazione DPC025/265 del 26/06/2025 in favore di EDILTRE S.r.l., costituisce autorità espropriante la Provincia di Pescara;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. Il provvedimento DPC025/102 del 25/03/2026 “A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 4.605,12 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino. Codice rintracciabilità 343742047. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.” è aggiornato come segue:

- a) i richiami all'art. 5 della L.R. 7/2010 si intendono riferiti all'art. 3 della medesima norma;
- b) il punto 2 del dispositivo recante “di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010” è eliso;
- c) il punto 3 del dispositivo;
“3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;”
è sostituito dal seguente:
“3. di prendere atto, in base all'art. 3, c. 3, lettera c) della L.R. 7/2010, che le funzioni espropriative sono attribuite alla Provincia di Pescara, cui competono lo svolgimento di tutte le funzioni connesse e l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari”;
- d) al punto 5 le parole “in qualità di Ente delegato alle funzioni espropriative delle opere,” sono elise.

2. Il presente provvedimento viene notificato alla Provincia di Pescara, al Comune di Cepagatti, al Comune di San Giovanni Teatino e alla società Ediltre S.r.l. e viene pubblicato sul BURAT.



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it